BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):
In sede referente . . . . . *Pag.* 1
Seduta pomeridiana:
In sede referente . . . . . » 5
AGRICOLTURA (XI):
In sede referente . . . . . » 7
CONVOCAZIONI . . . . . » 13
RELAZIONI PRESENTATE . . . . . » 14

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ORLANDI. Intervengono per il Governo il Ministro del bilancio Pieraccini, il Ministro del tesoro Colombo, il Ministro delle finanze Tremelloni e i Sottosegretari di Stato al bilancio Caron, al tesoro Belotti e alle finanze Vetrone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2811).

Il Presidente Orlandi ricorda la procedura stabilita dal nuovo testo dell'articolo 32 del Regolamento e dalle decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti ivi previste per quanto concerne presentazione di ordini del giorno ed emendamenti; ricorda altresì il programma e il calendario dei lavori già comunicato ai membri della Commissione e che prevede una preliminare illustrazione da parte dei due Relatori, quindi una illustrazione dei pareri trasmessi dalle Commissioni sui singoli stati di previsione da concludere nelle due sedute odierne e quindi in successive sedute la discussione generale e le repliche dei Ministri e dei Relatori.

Il deputato Gioia, Relatore per l'entrata, riferisce preliminarmente alcuni dati sugli accertamenti tributari erariali relativi ai primi undici mesi del 1965 e, confrontando gli stessi con i corrispondenti dati del 1964, riscontra la tendenza verso una maggiore e più equa giustizia tributaria, anche se sottolinea che le peculiarità della situazione economica e sociale italiana non consentono ancora di raggiungere quel rapporto ottimale – già conseguito in altri Paesi – che deve intercorrere tra imposte sui redditi e sui consumi necessari e non necessari e tra redditi prodotti e redditi consumati.

Passa successivamente ad esaminare le previsioni dell'entrata per l'anno finanziario 1966, anche in questo caso operando un raffronto con il 1965, dal quale risulta un aumento in valore assoluto di 430 miliardi di lire ed in valore percentuale del 6,4 per cento. Riferisce che il criterio base adottato dai ministri competenti per la determinazione delle relative previsioni in entrata è stato quello di aumentare le corrispondenti previsioni dell'anno precedente del tasso monetario di sviluppo previsto per il reddito nazionale nel 1966 e di applicare a tale somma un coefficiente di elasticità pari allo 0,9, la cui scelta prudenziale è stata suggerita dalla particolare situazione economica del Paese.

Il relatore affronta, quindi, a grandi linee il problema della riforma generale del sistema tributario, sottolineando come il numero eccessivo degli enti impositori dei tributi, il contenzioso amministrativo e giudiziario, il sistema degli accertamenti costituiscano tutti elementi che rendono particolarmente difficili e su basi di diffidenza reciproca i rapporti tra l'erario e il contribuente e spiegano la perdurante carenza di una sana coscienza tributaria nel nostro Paese. In attesa della presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma tributaria, sottolinea la esigenza di soprassedere all'adozione di provvedimenti che contrastino con le linee dell'annunciata riforma, auspicando contemporaneamente che venga fatto ogni sforzo per evitare, o quanto

meno ridurre al minimo, il ricorso a nuovi e maggiori inasprimenti fiscali.

Sempre in materia di riforma tributaria, sollecita la definitiva approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge per la revisione delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali. Pone l'accento sui confortanti risultat ottenuti nella lotta contro le evasioni fiscali che va ulteriormente incrementata. Così come auspica una intensificazione degli sforzi per elevare il grado di produttività del personale, al fine di ridurre i costi dell'amministrazione finanziaria.

Si sofferma successivamente sul problema della entità del prelievo che la pubblica amministrazione, in genere, effettua sul reddito nazionale, nonché sul sistema e sugli strumenti adottati per effettuare tale prelievo; ritiene che sarà necessario rivedere e meglio disciplinare tutto il sistema, anche al fine di coordinare l'attività tributaria dello Stato con l'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Venendo poi a trattare, in particolare, della finanza locale, richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione assolutamente insostenibile in cui versano gli enti locali, i cui bilanci risultano fortemente deficitari: ammonisce che tali disavanzi sono destinati ad aumentare, soprattutto in conseguenza della necessità di provvedere all'ammortamento dei mutui contratti nel 1964 ed alla copertura delle perdite di esercizio delle aziende municipalizzate. Ricorda, in proposito, l'impegno del Governo – ribadito nella relazione previsionale e programmatica – di procedere in modo razionale al risanamento dei bilanci degli enti locali, anche con provvedimenti di emergenza, sempre nel quadro dei criteri di riforma generale della finanza locale e del sistema tributario dello Stato. Esprime, tuttavia, il timore che tali provvedimenti di emergenza avranno effetti di breve durata e di scarsa importanza, se non saranno accompagnati dalla riforma del testo unico della legge comunale e provinciale – cogliendo la favorevole occasione della prossima istituzione delle Regioni a statuto ordinario e della riforma della pubblica amministrazione – in modo da rivedere compiti e funzioni attribuiti ai comuni e alle province. Ritiene, altresì, che nessun provvedimento potrà risanare la finanza locale, se Governo e Parlamento, disattendendo precise disposizioni di legge e il dettato dell'articolo 81 della Costituzione, continueranno ad addossare nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci comunali e provinciali, senza nel contempo fornire nuovi mezzi e nuove entrate per far fronte alle nuove spese imposte.

Dopo aver dato atto al Ministro Tremelloni della particolare competenza dimostrata nella soluzione dei problemi connessi con la politica tributaria del nostro Paese, conclude invitando la Commissione ad approvare il bilancio dello Stato per il 1966, per la parte relativa all'entrata.

Il Relatore per la spesa De Pascalis osserva come non manchino davvero quest'anno ampie documentazioni per ricondurre il bilancio dello Stato nel più ampio quadro della contabilità economica nazionale e nelle previsioni e indicazioni di sviluppo relative non solo alla spesa dello Stato, ma altresì a tutta la spesa pubblica e allo sviluppo del sistema economico nel suo complesso. Tale ampiezza di documentazioni e di riferimenti è da una parte la conseguenza dell'avviato inserimento del bilancio nelle prospettive della programmazione economica e dall'altra di una avviata riforma della nostra contabilità attraverso la legge n. 62 del 1964, giunta con il bilancio in esame al suo secondo anno di applicazione.

Applicazione che dovrà risultare ulteriormente perfezionata sulla scorta delle esperienze che si sono venute compiendo e di indicazioni già dettate dal Parlamento ma non ancora del tutto regolate nella compilazione del bilancio in esame: redazione di note preliminari sui singoli stati di previsione non più a carattere contabile espositivo ma di illustrazione e di programmazione politica dell'attività svolta e di quella che il Governo si propone nei singoli rami dell'Amministrazione; enucleazione delle spese per la ricerca scientifica stanziate nei vari stati di bilancio e sua destinata esposizione nella classificazione funzionale, come articolazione della spesa per « istruzione e cultura ». A questo riguardo prospetta altresì l'opportunità che la documentazione presentata dal Governo al Parlamento assieme al bilancio possa risultare integrata con relazioni o documenti su attività che fanno capo o non ancora fanno capo a un dicastero costituito, ma cui sovrintendono ministri senza portafoglio. Come è appunto il caso della ricerca scientifica o come è stato il caso per interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Confermando pertanto un giudizio positivo sulla adottata riforma del bilancio, da considerare come un primo passo verso l'ammodernamento della nostra contabilità pubblica e il suo inserimento nel sistema della programmazione, concorda con i rilievi da alcune parti espressi, circa i troppo lunghi tem-

pi di esame del bilancio in Parlamento e soprattutto circa l'insufficiente aggiornamento con il quale i documenti prodotti dal Governo si presentano alla discussione: prospetta pertanto l'opportunità di riconsiderare i termini di presentazione (e quindi di compilazione) di tali documenti e di adottare in Parlamento le procedure e gli aggiustamenti regolamentari necessari per conseguire un esame meglio correlato e quindi più efficace dei bilanci, eventualmente sospendendosi in coincidenza di tali esami ogni altra attività legislativa delle Camere a ciò impegnate.

Concorrono a consigliare di procedere ulteriormente in una revisione e ammodernamento delle impostazioni e delle procedure di bilancio la situazione dei residui da una parte, presentata per la prima volta quest'anno in allegato al bilancio di previsione e che denuncia un andamento ulteriormente crescente e quindi un ampio maggior distanziamento tra « competenza » e « cassa », e il sistema delle leggi di spesa ad annnualità ripartite, dall'altra, che integrano spesso veri e propri programmi settoriali di spese pluriennali. Per esse la recente sentenza della Corte Costituzionale richiama ad una interpretazione non ristrettiva dell'articolo 81 della Costituzione (al quale avevano in realtà consentito l'orientamento di entrambe le Camere) e sembra prospettare l'alternativa di un inquadramento e un riscontro, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle prescrizioni e previsioni del programma economico di sviluppo.

Procedendo ad esaminare l'evoluzione congiunturale 1965, il Relatore ricorda come il Governo non abbia mai indugiato in facili valutazioni ottimistiche anche quando hanno cominciato a rilevarsi alcuni sintomi positivi e di primo avvio ad una ripresa (attivo del bilancio dei pagamenti intorno a 1.100 miliardi; contenimento della ascesa dei prezzi; ampia formazione di disponibilità finanziaria presso il sistema bancario) che debbono fare pensare ad una positiva efficacia degli interventi del Governo predisposti tra il 1963 e il 1964. Se si deve dire che la domanda globale ha avuto nel 1965 una evoluzione nel complesso positiva e tale da fornire impulsi crescenti alle attività produttive del sistema, si deve altresì riscontrare che il maggior dinamismo è stato dimostrato dalla domanda estera e che segno di ripresa ha anche manifestato la domanda interna per consumi, mentre permane debole e anzi ha marcato un andamento negativo la domanda interna per investimenti, sicché se pure si può arrivare a concludere che la più bassa curva è stata superata, non si può dire ancora che l'economia sia uscita dalla difficoltà e che sia ormai avviata ad una facile e sicura ripresa. Per la quale occorre pertanto puntare soprattutto sulla espansione degli investimenti e far sì che questi si riportino nel 1966 almeno ai livelli del 1964, recuperando il terreno quest'anno perduto (meno 8 per cento): ciò se significa preoccuparsi che si ritrovi un equilibrio tra costi e ricavi necessario in una economia di mercato cui ampiamente concorre l'iniziatva privata, non significa peraltro affidare la ripresa meccanicamente ad una dilatazione dei margini di profitto e delle quote di autofinanziamento, ma significa confermare quella impostazione globale di sviluppo che si è voluta esprimere con la politica dei redditi e che il Governo intende riferire non unilateralmente ai salari ma altresì ai prezzi e ai profitti. Del resto gli stessi sindacati hanno dimostrato un responsabile atteggiamento adeguamente comprensivo e ragionevole nei confronti di una tale impostazione globale laddove nella parte della Confindustria si è messa avanti la pregiudiziale della « fiducia » che sottintende rinunzia o stemperamento delle riforme e dell'intervento pubblico implicato invece dal programma.

Il Relatore illustra quindi il bilancio di previsione del 1966 da una parte e la Nota aggiuntiva e di aggiornamento del programma di sviluppo al quinquennio 1966-1970 dall'altra operino una saldatura tra interventi a fine di ripresa congiunturale e indicazioni e prospettive di piano precisando gli interventi pubblici per il rilascio dell'economia e il recupero del terreno perduto lungo quattro linee fondamentali: 1) accelerati gli investimenti pubblici suscettibili di esercitare azione propulsiva sulla domanda per investimenti strettamente produttivi (edilizia scolastica, porti, ferrovie, viabilità, telecomunicazioni); 2) promossi – con piani settoriali per l'incentivazione approvata in sede C.I.P.E. – nazionalizzazione e ammodernamento di settori industriali, con particolare riguardo a quelli in difficoltà; 3) rafforzati i programmi di investimenti delle partecipazioni statali (consolidamento del settore industrie di base; assunzione precise responsabilità nella promozione poli di sviluppo integrate nel sud; partecipazioni a nuove iniziative per la situazione del sistema delle linee di comunicazione – dei trasporti nelle grandi aree metropolitane; interventi in settori ad alto livello tecnologico); 4) sostenuto lo sforzo di esportazione, soprattutto nel settore dei beni di investimento.

Passando a riscontrare come tali indicazioni sono articolate nel bilancio di previ-

sione per il 1966, il Relatore per la spesa, dopo aver illustrato le grandi linee degli stati di previsione e in particolare dei quadri riassuntivi tanto nella classificazione economica quanto nella classificazione funzionare, rileva come il limite cui ha dovuto sottostare la impostazione del bilancio risulta la obbligata dilatazione della spesa corrente che, pur portando il disavanzo ad una cifra complessiva di 891,5 miliardi ha lasciato alla spesa per investimento (e cioè al vero e proprio risparmio pubblico) una disponibilità complessiva minore di quella assegnata nell'anno finanziario 1965. Il Governo non ha raccolto le suggestioni e le sollecitazioni ad assicurare altresì una espansione della spesa per investimento con una ulteriore espansione del disavanzo, poiché ha ritenuto preminente il vincolo della stabilità monetaria e non ha ritenuto di esporre il sistema ad ulteriori scosse inflazionistiche che ne pregiudicherebbero la più sollecita ripresa. Si è piuttosto riservato di ricorrere gradualmente nel corso dell'anno al mercato finanziario per attingere altri 600 miliardi circa da destinare al finanziamento di programmi settoriali adottati o da adottare nel quadro della prescrizione del Piano di sviluppo quinquennale.

Resta da affrontare a monte questa deformazione, questo peggioramento qualitativo delle nostre spese pubbliche che vede crescere la parte corrente a detrimento degli investimenti e con un ritorno anche superiore a quello conseguito dal reddito nazionale: balzano perciò in prima linea problemi della riforma dello Stato; dell'efficienza della produttività della pubblica amministrazione che non possono perciò essere opposti come un primo o come un dopo ai problemi dello sviluppo economico del sistema e della programmazione ma che con questa debbono andare avanti poiché la condizionano e ne sono condizionati.

Nella conclusione il Relatore di maggioranza è tornato a soffermarsi sul problema del bilancio degli investimenti e sul ruolo che al riguardo devono poter assumere gli investimenti autonomi delle imprese. Per essi si porrà il problema del finanziamento dell'attività industriale, assicurando un rilancio del mercato finanziario. Due condizioni al riguardo sembrano necessarie: la presenza di disponibilità finanziarie (oggi presenti in quantità sufficiente) e la propensione ad investire da parte degli imprenditori. Le cause della caduta degli investimenti privati sono di natura psicologica, economica (equilibrio costi-ricavi), finanziario. Il Governo ha mostrato di saper operare in tutte e tre queste direzioni.

Dopo che i Relatori di maggioranza sui pareri trasmessi dalle competenti Commissioni sui singoli stati di previsione si sono rimessi al testo scritto del parere rimesso alla Commissione Bilancio, il deputato Beragnoli illustra il parere di minoranza da lui redatto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Premesso che la laconicità del parere scritto è dovuta alla ristrettezza di tempo accordatagli per la stesura del documento, in base alla nuova procedura fissata dal Regolamento della Camera, dichiara che il parere contrario sul bilancio lavori pubblici è giustificato dal fatto che l'indirizzo generale della spesa pubblica, seguito dal Governo, non corrisponde, a suo avviso, alle reali esigenze del Paese e che l'impostazione della tabella n. 8 si inquadra nella linea generale di Governo, contraria alla soluzione dei problemi che maggiormente assillano la vita della nazione.

Manifesta la propria insodisfazione per il modo con il quale il Governo insiste nella elaborazione dei documenti nei quali si concreta il bilancio dello Stato; ricorda che quando fu discussa la legge Curti, fu da più parti richiesto che le note introduttive, che accompagnano ciascuna tabella, non fossero compilate sulla base di criteri ragionieristici, ma fossero considerate delle vere e proprie note informative sulla politica che il Governo intendeva svolgere in ciascun settore della pubblica amministrazione, sì da consentire un esame razionale del bilancio da parte dei parlamentari.

Lamenta che l'intervento pubblico prescinde dalla necessità di uno sviluppo ordinato nella economia e nella società, secondo concreti principî di programmazione democratica e di pianificazione urbanistica: ciò comporta la mancanza di scelte serie, mentre si continua a rinviare la soluzione dei più urgenti ed indilazionabili problemi.

Dopo aver rilevato che il bilancio dei lavori pubblici si presenta oltremodo rigido, talché sul totale delle somme stanziate una percentuale minima (l'1 per cento, circa) risulta disponibile per le scelte sulle quali il Parlamento potrà dire la sua parola, e, dopo aver lamentato l'entità dei residui passivi, affronta l'argomento di una sana politica urbanistica, nazionale, regionale e locale, chiedendosi quale realizzazione abbiano avuto gli impegni a suo tempo assunti dai governi di centro-sinistra (e ribaditi ultimamente nella nota aggiuntiva al Piano quinquennale) circa la pre-

sentazione al Parlamento del disegno di legge sulla nuova disciplina urbanistica. Tale documento non ha ancora varcato la soglia del Consiglio dei ministri, mentre all'ordine del giorno della Camera è da tempo iscritta la proposta Natoli, della quale non si è mai iniziato l'esame. Ritiene che tale situazione sia il risultato della mancanza di accordo in seno al Governo e in seno ai partiti di maggioranza sul contenuto da dare alla nuova disciplina urbanistica, di fronte alle resistenze delle forze moderate, che non intendono scoraggiare l'iniziativa privata.

Contesta che si possa uscire dall'attuale crisi economica, e da quella edilizia in particolare, con i provvedimenti finora adottati dal Governo (superdecreto, modifica della legge n. 167; decreto per l'incentivazione dell'attività edilizia), il cui scopo, in ultima analisi, è stato quello di incentivare l'iniziativa privata, riattivando il meccanismo speculativo nel settore delle costruzioni.

Passando, poi, a trattare degli stanziamenti per la realizzazione delle autostrade, manifesta la propria opposizione a tale politica, che non aiuta la ripresa economica e non ne arresta la sua degradazione in atto in molte zone del paese. La inutilità della politica seguita dal Governo, in questo settore, risulta ancora più evidente, qualora si pensi che viene trascurata la viabilità ordinaria, l'edilizia scolastica ed, in genere, l'opera di difesa del suolo. Denuncia la responsabilità del Governo, che insiste nella politica delle autostrade, pregiudicando la soluzione di altri e più urgenti problemi.

Dopo aver lamentato che non sia stato ancora portato a conoscenza del Parlamento il piano dei porti predisposto dal Governo e dopo aver chiesto chiarimenti sulla localizzazione degli investimenti recentemente autorizzati dal Parlamento, passa a trattare le questioni connesse alla inadeguatezza della struttura del Ministero dei lavori pubblici ed auspica una riforma di tutta la pubblica amministrazione sulla base dell'autonomia delle regioni e degli enti locali.

A conclusione del proprio intervento, richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione in cui versano comuni e province oberati di debiti e sulla riforma della finanza locale, ribadendo il proprio convincimento della impossibilità di una coerente politica di opere pubbliche nei comuni che si trovano in disagiate condizioni economiche.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Seduta pomeridiana

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1966, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente* ORLANDI. — Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato al Tesoro, Belotti e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vetrone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2811).

Il deputato Goehring dichiara preliminarmente di non condividere l'ottimismo dimostrato dal Relatore De Pascalis; al contrario ammonisce che l'economia italiana è in piena recessione, né valgono a modificare tale sua convinzione le cifre riferite dal Relatore, in quanto i dati ufficiali non sono altro che il prodotto di una sintesi ed il reddito nazionale risulta percentualmente in aumento, grazie soprattutto al miglioramento verificatosi nel settore agricolo (in mancanza di tale miglioramento settoriale ritiene saremmo ancora sulle posizioni del 1963).

Nel ricercare le cause dell'attuale situazione, denuncia una diminuzione della domanda interna di beni di consumo del 10-12 per cento come conseguenza della politica fin qui svolta dai governi di centro-sinistra. Giudica la situazione estremamente difficile, e ritiene che si potrà avere un aumento degli investimenti soltanto quando potrà prevedersi, da parte degli imprenditori, un aumento della domanda globale. Richiama ad una politica realista, intesa a rafforzare la efficienza e l'equilibrio delle imprese, nonché a coordinare, anziché contrapporre, la dinamica salariale con quella imprenditoriale.

Dopo aver ricordato quanto prudentemente dichiarato dal Ministro Tremelloni in materia di politica tributaria, e dopo aver brevemente accennato alla delicata situazione finanziaria in cui versano gli enti locali, i cui bilanci risultano gravemente deficitari, richiama l'attenzione della Commissione sul livello del reddito nazionale italiano che rappresenta appena la metà del reddito medio europeo, il che impedisce al nostro Paese di svolgere un ruolo importante nell'ambito della politica europeistica.

Dopo aver svolto alcune considerazioni a proposito del problema dell'autofinanziamento delle aziende (citando in proposito l'esem-

pio della Fincantieri), richiama la funzione del profitto come insostituibile strumento attraverso il quale si consegue il progresso economico e lo sviluppo produttivo.

Il deputato Gennai Tonietti Erisia rileva la difficile situazione finanziaria nella quale versano gli enti pubblici ospedalieri non solo per i notevoli crediti non assolti che vantano nei confronti degli enti mutualistici ma anche per i rilevanti crediti emergenti nei confronti dello Stato. Gli enti ospedalieri accreditano, infatti, oltre 19 miliardi per prestazioni rese in applicazione di precise norme legislative a poliomielitici e cinetici, l'assistenza dei quali è posta, appunto, a carico dello Stato; ma per tali titoli il bilancio della Sanità non prevede che 5-6 miliardi su di una dotazione complessiva di 77 miliardi; non si intravede, pertanto, nell'ambito del bilancio 1966, una adeguata soluzione a questa posizione debitoria dello Stato, sicché gli enti ospedalieri dovranno continuare a pagare interessi passivi per le somme che non riescono a riscattare dallo Stato e che altrimenti avrebbero potuto destinare ad ampliare i propri impianti e quindi i posti-letto disponibili.

Il deputato Alpino valuta il bilancio del 1966 come il peggiore di quanti presentati al Parlamento dal periodo della ricostruzione in poi; peggiore soprattutto i termini qualitativi per la dilatazione della spesa corrente e la contrazione della spesa per investimenti. Ai fini di una migliore qualificazione della spesa pubblica nel futuro ci si affida ad una imprecisata riforma dello Stato che per intanto continua ad assumere nuovi maggiori oneri per personale e per consumi pubblici, mentre oltre 600 miliardi di spesa pubblica vengono slittati sul mercato finanziario, riducendosi in tal modo con un mero artificio contabile le dimensioni reali del disavanzo. Laddove meglio sarebbe presentarsi coraggiosamente al Paese con dei conti veridici che includano tutte le situazioni debitorie dello Stato, delle aziende autonome e degli enti locali.

Dopo aver ricordato che alla chiusura dei conti il 1965 presenta pesanti disavanzi nelle gestioni delle maggiori aziende autonome, si intrattiene sulla ormai insostenibile situazione nella quale versano gli enti locali che ricorrono all'indebitamento per affrontare spese correnti, denunciando in tal modo una situazione che il Governo non può più ignorare e sulla quale non può oltre indugiare.

A tutte queste difficoltà delle varie gestioni pubbliche si offre oggi una soluzione comoda per l'immediato, ma non sostenibile in prospettiva e che, anzi, implica e appesantisce le prospettive: la liquidità del mercato finanziario, che consente l'indebitamento. Il rapporto tra impieghi e depositi, sceso in ottobre al 70,4 per cento, mentre consente di sodisfare le richieste della mano pubblica, dimostra che tuttora il « cavallo non beve ». Ciò significa innanzi tutto che le imprese non intravedono utili prospettive di investimenti.

D'altra parte le disponibilità del sistema bancario sono da considerare a disposizione del capitale di esercizio e nemmeno di tutto il capitale circolante necessario alle imprese, tanto meno, poi, del capitale da immobilizzare in impianti fissi, per il quale deve, invece, sovvenire il capitale di rischio da attingere sul mercato azionario (e solo una commisurata proporzione sul mercato obbligazionario) che invece non offre ancora sintomi rassicuranti di ripresa.

La preoccupante flessione di investimenti privati che si osserva dal 1962 in qui (e quest'anno anche in termini assoluti) non appare certo surrogabile con una ipotetica espansione degli investimenti pubblici, sia per la diversa dimensione dell'una e dell'altra componente, sia per la diversa redditività e produttività degli uni rispetto agli altri. Comunque, i propositi di spesa pubblica vanno commisurati non soltanto agli equilibri del bilancio, ma anche alle stesse previsioni di programma per gli squilibri ivi necessariamente implicati e per riscontrare che i flussi di spesa avviati possano essere bilanciati dalle disponibilità e dalle risorse la cui formazione risulti pure prevista dal programma.

Il deputato Biasutti rileva come le previsioni di entrata imputano alla imposizione diretta un incremento del 9,6 per cento, affidato non a rincrudimento di aliquote ma a migliori accertamenti e quindi a minori evasioni totali e parziali. Dopo aver sollecitato i tempi della riforma tributaria, cardine di nuove e più ordinate prospettive per tutta la finanza pubblica, richiama anche, per sua parte, alla difficile situazione della finanza locale (sulla quale si indulge ancora a riversare nuovi oneri e la imposizione di ulteriori adempimenti) e sollecita la definizione del disegno di legge già presentato dal Governo per la revisione delle esenzioni fiscali.

Sottolinea la difficoltà del Parlamento di modificare la impostazione del bilancio, trovandosi di fronte ad un programma di spese già predisposto dal Governo; auspica una modifica del sistema che consenta piuttosto alla Camera di dare indicazioni e intervenire su un bilancio ancora da impostare, sì da in-

fluenzare in maniera concreta e coerente la politica economica del Governo e del Paese.

Dopo aver succintamente svolto alcune considerazioni a proposito degli investimenti pubblici, dell'autofinanziamento delle aziende, dell'intervento dello Stato attraverso il sistema delle partecipazioni statali, delle zone depresse del centro-nord, conclude preannunciando la presentazione di un ordine del giorno per la concessione della pensione agli ex combattenti e agli invalidi civili, all'uopo auspicando un intervento deciso del Governo.

Il Presidente Orlandi, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1966, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che l'esame della proposta di legge ebbe inizio nella seduta del 9 aprile 1965, nella quale il Relatore De Leonardis ebbe modo di illustrare ampiamente gli scopi della proposta e di fissare quelle che a suo parere dovevano essere le caratteristiche che alla proposta originaria avrebbero dovuto essere date attraverso una serie di emendamenti (che peraltro lo stesso primo firmatario del provvedimento aveva già preannunziata): volontarietà nella costituzione delle associazioni e nelle adesioni; pluralità delle suddette associazioni nell'ambito della stessa zona e settore produttivo; democraticità; specializzazione per settori; potere regolamentare eventualmente estensibile. Nella seduta del 19 maggio 1965 il deputato Truzzi illustrò infatti una serie di emendamenti (due dei quali a firma dello stesso Relatore) che innovavano la struttura originaria del provvedimento. La discussione del provvedimento proseguì nelle sedute del 21 maggio 1965 e del 4 giugno 1965.

Il Presidente dichiara quindi che il deputato Truzzi, quale primo firmatario degli emendamenti alla sua proposta già presentati nella seduta del 19 maggio 1965, e lo stesso Relatore De Leonardis hanno ritirato gli emendamenti stessi e che il Relatore esprimerà il suo parere sui seguenti nuovi emendamenti che sono stati predisposti e che portano le firme dei deputati Truzzi, Colombo Renato, Zucalli e Montanti:

« *Emendamento al titolo*: Norme sulle Associazioni tra produttori agricoli ».

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 con i seguenti articoli:

ART. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della agricoltura e del mondo rurale, in armonia con le direttive del Progetto di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 e della Comunità Economica Europea, le Associazioni di produttori agricoli costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato dei prodotti, possono svolgere i compiti previsti dalla presente legge come Associazioni di produttori agricoli riconosciute, quando posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti;

2) delle Associazioni facciano parte produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti tra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'Associazione, che posseggano i requisiti previsti dallo Statuto e ne facciano domanda;

4) abbiano per oggetto della loro attività l'organizzazione di settori produttivi singoli o per gruppi omogenei di prodotti sempreché tale attività risulti disciplinata dalle norme dello statuto, avuto riguardo in modo particolare a:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori aderenti alla Associazione, comprendendovi l'obbligo per gli associati di provvedere alla vendita dei loro prodotti per il tramite dell'Associazione, quando questo sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, mediante iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica sia nella fase della produzione che in quella della commercializzazione;

c) la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché delle iniziative per incrementare la produzione e per agevolarne la vendita e lo scambio;

5) posseggano una consistenza organizzativa ed economica tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti del settore produttivo di loro competenza nella zona in cui svolgono la loro attività, avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, alla possibilità della utilizzazione di attrezzature per l'attuazione dei compiti dell'Associazione in rapporto al complesso della medesima produzione nella zona interessata, secondo i criteri che saranno stabiliti su parere della Commissione tecnica nazionale di cui all'articolo 14. La partecipazione alla Associazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale, solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'Associazione.

Gli statuti possono prevedere che alle Associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti Associazioni.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli i proprietari imprenditori, gli enfiteuti, gli usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, sono titolari di una impresa agricola anche in forma associativa e hanno la disponibilità del relativo prodotto.

Negli statuti saranno fissate le quantità minime di prodotto disponibile per la vendita, richieste per poter far parte dell'Associazione sulla base dei criteri di massima preventivamente espressi per ciascun settore produttivo su parere della Commissione tecnica nazionale di cui all'articolo 14.

ART. 3.

Al riconoscimento di cui all'articolo 1 provvede con proprio decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accertata la sussistenza delle condizioni indicate nel medesimo articolo.

A tale riconoscimento si fa luogo su istanza dell'Associazione o della Cooperativa o del Consorzio di cui all'articolo 10 interessati entro quattro mesi dall'istanza medesima, previo parere della Commissione prevista nel successivo articolo 14.

L'istanza si intende in ogni caso accolta e il relativo riconoscimento si presume conferito qualora il Ministro per l'agricoltura non abbia provveduto entro il termine indicato nel comma precedente.

In caso di diniego di riconoscimento devono essere indicati i motivi di tale provvedimento.

ART. 4.

Al fine della valorizzazione tecnico-economica della produzione le Associazioni:

1) possono assolvere i compiti di intervento nel mercato derivanti dai regolamenti della Comunità Economica Europea per i prodotti di rispettiva competenza, salvo i casi in cui tali compiti siano attribuiti per legge ad altri organismi;

2) possono stipulare, alle condizioni stabilite dallo statuto, con efficacia obbligatoria per gli associati, convenzioni ed accordi con operatori economici, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali, per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli;

3) rappresentano ed assistono i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici competenti, nonché nei rapporti con organizzazioni ed enti privati, che hanno scopi affini a quelli dell'Associazione o utili al raggiungimento di questi o svolgano attività inerenti al mercato di prodotti.

Sostituire l'articolo 6 col seguente articolo:

ART. 5.

Gli aderenti alle Associazioni assumono l'obbligo:

1) di dare adempimento alle disposizioni legalmente prese dall'Associazione a norma dello statuto;

2) di corrispondere i contributi dovuti all'Associazione;

3) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'Associazione;

4) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dall'Associazione, a norma dell'articolo 8.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti e attrezzature nonché alle convenzioni di cui all'articolo 6 sono di spettanza dell'Assemblea.

Sostituire gli articoli 7 e 8 col seguente articolo:

ART. 6.

Fermi restando i compiti di cui all'articolo 1, le Associazioni, le Cooperative ed i Consorzi previsti nella presente legge possono demandare, mediante apposite convenzioni, approvate a norma dello Statuto, l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei.

Le Associazioni di cui all'articolo 1 e le Cooperative e i Consorzi, di cui all'articolo 10 hanno la preferenza a parità di condizioni nella fornitura dei rispettivi prodotti alle pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato o dagli Enti locali, e sono preferiti nell'applicazione delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli.

I produttori aderenti alle Associazioni ed alle Cooperative e Consorzi di cui all'articolo 10 sono preferiti nell'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento dei prodotti e l'esercizio delle aziende agricole in relazione alle finalità della presente legge.

Sostituire gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, coi seguenti articoli:

ART. 7.

Lo statuto delle associazioni è deliberato dall'Assemblea degli Associati.

Esso stabilisce il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto nel numero 2 dell'articolo 1.

Lo statuto può prevedere che le Assemblee generali delle Associazioni siano precedute da Assemblee parziali composte dai produttori associati delle ripartizioni territoriali eventualmente previste dallo statuto e deliberate dall'Assemblea. In tal caso le Assemblee generali sono composte dai delegati delle ripartizioni territoriali, eletti dalle rispettive assemblee parziali in numero corrispondente proporzionalmente ai voti spettanti agli Associati.

ART. 8.

La durata delle Associazioni è stabilita dallo statuto per un periodo di tempo tale che le Associazioni possano svolgere una efficace azione per il miglioramento e la tutela della produzione e per la difesa del prezzo dei prodotti del settore e della zona di rispettiva competenza, anche con riguardo alle direttive di sviluppo economico stabilite dalla legge e dalla Comunità Economica Europea, e tenendo conto delle esigenze relative all'ammortamento delle attrezzature di proprietà delle Associazioni.

Lo statuto stabilisce le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli Associati secondo le norme dello statuto stesso, nonché le modalità per la loro applicazione. Lo statuto stabilisce altresì le condizioni cui è consentito il recesso dalle Associazioni, sempreché sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

ART. 9.

I membri degli Organi direttivi dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Possono far parte degli organi direttivi dell'Associazione tecnici ed esperti anche se non soci in numero non superiore a un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 10.

Le norme della presente legge si applicano alle cooperative costituite fra produttori agricoli per la disciplina della pregiudiziale, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti a norma delle leggi vigenti, che per lo statuto posseggano i requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

In particolare al riconoscimento delle cooperative ai sensi della presente legge, si provvede quando:

a) abbiano un numero di soci non inferiore a 100. Il riconoscimento può essere concesso anche a cooperative aventi un numero di soci inferiore a 100 ma in ogni caso non inferiore a 50, avendo riguardo a particolari condizioni ambientali relative alla produzio-

ne e al mercato dei prodotti secondo i criteri che verranno stabiliti a tale riguardo su parere della Commissione tecnica nazionale di cui all'articolo 14.

b) quando la quantità di prodotto controllata sia tale da permettere un economico impiego di servizi tecnici ed amministrativi e la economica utilizzazione di attrezzature per la raccolta, la selezione e la vendita oppure per la conservazione e la trasformazione dei prodotti occorrenti per il conseguimento dei loro scopi.

I consorzi di cooperative agricole, costituite ai sensi delle leggi vigenti possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 quando posseggano per statuto i requisiti indicati nelle lettere *a*) *b*) del presente articolo e nei numeri 1, 2, 3, 5 dell'articolo 1.

Aggiungere i seguenti articoli:

ART. 11.

Fra le Associazioni di cui all'articolo 1, esistenti in zone aventi caratteri produttivi omogenei e comuni esigenze di mercato, possono costituirsi associazioni di secondo grado, aventi il compito di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti.

Tali Associazioni possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 della presente legge, quando abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti, si propongano di svolgere la loro attività in zone nelle quali la produzione interessata sia non inferiore ad un ventesimo della produzione nazionale del settore e rappresentino non meno di un quarto delle aziende produttrici del settore, operanti nella zona interessata, e non meno del 20 per cento della media di produzione conseguita nella zona stessa nei due anni precedenti, restando salve le norme emanate dalla Comunità Economica Europea.

In tal senso, per delega delle Associazioni di primo grado partecipanti, esse possono anche svolgere i compiti relativi alla valorizzazione della produzione e alla difesa del mercato dei prodotti, previsti nel n. 4 dell'articolo 1 e nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 4 della presente legge.

Le adesioni di cui al primo comma e le deleghe di cui al terzo comma devono essere deliberate dall'Assemblea di ciascuna Associazione di primo grado con maggioranza qualificata a norma dello statuto.

Alle spese di funzionamento delle Associazioni previste nel presente articolo si provvede mediante contributi a carico delle Associazioni aderenti, nella misura che sarà determinata dallo statuto, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

ART. 12.

Le Associazioni previste dagli articoli 1 e 11 e le Cooperative e i Consorzi previsti dall'articolo 10 possono riunirsi in Unioni interregionali o nazionali, per settori produttivi singoli od omogenei, alle quali può essere concesso il riconoscimento di cui all'articolo 3 della presente legge, quando abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti ed abbiano il fine di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti, in armonia con le direttive del Progetto di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 e della Comunità Economica Europea, limitatamente ai seguenti compiti:

1) indagini sui mercati e altre attività di informazione in ordine all'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali;

2) determinazione di criteri di orientamento circa gli indirizzi produttivi e il mercato dei prodotti agricoli;

3) consulenza tecnico-economica in relazione alle finalità delle Associazioni;

4) opera di propaganda e di pubblicità in ordine al miglioramento della produzione ed alla tutela del mercato dei prodotti agricoli.

Lo statuto delle Unioni previste nel comma primo, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura, deve prevedere la possibilità di partecipare ad esse di tutte le Associazioni di cui agli articoli 1 e 11 che ne facciano richiesta.

Sostituire l'articolo 16 col seguente articolo:

ART. 13.

In conformità ed entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai regolamenti della Comunità Economica Europea, le Associazioni di secondo grado di cui all'articolo 11 della presente legge nonché quella di primo grado che abbiano i requisti previsti dal secondo comma del medesimo articolo 11, possono proporre che le regolamentazioni da esse deliberate e vincolanti per gli associati, attinenti alla difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonché alla difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, siano estesi anche ai produttori non aderenti alle Associazioni.

Le medesime Associazioni possono altresì proporre che la concessione dei contributi e degli altri benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole sia subordinato alla osservanza da parte dei produttori agricoli, anche estranei alle associazioni ma operanti nella zona, delle regolamentazioni per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti da esse deliberate e vincolanti per gli associati, sempreché siano conformi alle direttive e ai piani di cui alla legge... ed ai regolamenti della C.E.E.

Le proposte di cui ai commi precedenti devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre nell'ambito dei poteri conferitigli dalle leggi vigenti, e secondo le modalità da esse stabilite, l'accoglimento delle proposte presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, apportandovi le eventuali modificazioni, dopo aver sentito le altre associazioni, cooperative e consorzi riconosciuti a norma della presente legge, esistenti nella zona, nonché gli enti di sviluppo operanti nelle rispettive zone.

Nelle norme di attuazione alla presente legge saranno determinati i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo in armonia con i principî e le direttive di cui alla legge... e con i regolamenti della C.E.E.

Aggiungere i seguenti articoli:

ART. 14.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica consultiva nazionale per l'organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tale Commissione è composta dei seguenti membri:

1) due rappresentanti degli imprenditori di aziende agricole condotte in economia;

2) un rappresentante dei concedenti a mezzadria e colonia parziaria;

3) cinque rappresentanti dei proprietari e affittuari coltivatori diretti;

4) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;

5) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;

6) tre rappresentanti delle Associazioni fra cooperative riconosciute;

7) un rappresentante degli Enti di sviluppo;

8) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;

9) un rappresentante dei commercianti di prodotti agricoli;

10) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

11) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

12) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, del bilancio, del tesoro, della giustizia;

13) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti agricoli.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'agricoltura e da un sottosegretario del medesimo Ministero da lui delegato.

La Commissione può costituire sezioni, determinandone la rispettiva competenza.

I membri della Commissione indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Alla costituzione della Commissione di cui al primo comma provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto.

ART. 15.

La Commissione tecnica consultiva nazionale prevista nell'articolo precedente, ha il compito di esprimere parere:

1) sui prodotti o gruppi di prodotti per i quali è consentito il riconoscimento di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge;

2) sulla determinazione delle zone di competenza delle Associazioni di cui all'articolo 1;

3) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni di cui agli articoli 1 e 11 e delle Cooperative e Consorzi di cui all'articolo 10 della presente legge;

4) sulle quantità minime di prodotti necessari per la qualifica di produttori ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

5) sui criteri per l'applicazione del n. 5 dell'articolo 1 e delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10 della presente legge, nonché per le contribuzioni previste dall'articolo 16;

6) sui criteri per le convenzioni e per la idoneità degli operatori economici di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge;

7) sulle richieste di estensione delle regolamentazioni previste dall'articolo 13;

8) su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nelle materie che formano oggetto della presente legge.

La Commissione provvede inoltre alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori agricoli interessati all'applicazione della presente legge.

Sostituire gli articoli 17 e 18 coi seguenti articoli:

ART. 16.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dalla Assemblea, con deliberazione sottoposta alla approvazione del Ministero della agricoltura, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14.

ART. 17.

Alle Associazioni di cui agli articoli 1 e 11, ed alle Cooperative e Consorzi di cui all'articolo 10, può essere concesso, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, e per un periodo non superiore a cinque anni, un contributo dello Stato nella misura massima complessiva del cinquanta per cento per le spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento, anche quando l'esecuzione dei loro compiti sia affidata ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei a norma dell'articolo 6 della presente legge.

Nelle norme di attuazione, di cui all'articolo 21, saranno fissati i criteri per la concessione di detti contributi.

Sopprimere l'articolo 19.

Sostituire l'articolo 20 col seguente articolo:

ART. 18.

Le Associazioni di cui agli articoli 1 e 11 e le Unioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione previste dal successivo articolo 20.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 19.

Per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 ed all'ultimo comma degli articoli 11 e 12 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi all'anno negli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Alla spesa di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 si fa fronte...

Sostituire l'articolo 21 col seguente articolo:

ART. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Relatore De Leonardis, dopo essersi rifatto alla sua relazione del 9 aprile dello scorso anno, si richiama a talune interessanti esperienze, realizzate in questo campo non solo in Europa, ma anche negli S.U.A. e in Canadà; ricorda in particolare l'organizzazione della cooperativa del mercato del bestiame di Bulville (N.Y) con 83 posti di vendita, quella della associazione di produttori del distretto dell'Ontario e quella di Monroe (N.Y).

Afferma quindi che la proposta Truzzi ed altri sin dall'origine cercò di richiamare l'attenzione del Parlamento sulla necessità di risolvere il grave problema dell'organizzazione fra i produttori proponendo una soluzione che meritava approfondito esame. Anzi il deputato Truzzi ripetute volte ha sollecitato la collaborazione di tutti i settori per perfezionare la sua proposta, perché potesse rispondere alle esigenze obiettive della nostra politica agraria, così come si è andata determinando in questi anni.

Dichiara quindi che nella soluzione del problema non si deve prescindere da due dati fondamentali, rappresentati dagli obiettivi che i regolamenti comunitari intendono raggiungere e dagli orientamenti del Programma di sviluppo economico.

Chiarisce, quindi, che i regolamenti del M.E.C. prevedono due tipi di organizzazione di mercato per assicurare un equi prezzo ai produttori: una organizzazione che punta sul prezzo garantito (sistema rigido), per i cereali e il riso, ed una organizzazione che punta sul regime dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi col prezzo di orientamento nella Comunità; così che per conseguire prezzi remunerativi è indispensabile possedere una congrua forza contrattuale. Tale tipo di organizzazione è previsto per i settori delle carni suine, uova e pollame, vini, ortofrutticoli, carni bovine, prodotti lattiero caseari. Riba-

disce quindi che per questo secondo tipo di organizzazione di mercato i regolamenti richiedono le Associazioni dei produttori.

Rileva inoltre che il Programma di sviluppo prevede per determinate produzioni od una loro espansione oppure una progressiva contrazione; e che è chiaro come per attuare tale disegno occorra la collaborazione consapevole degli imprenditori, che potrà risultare efficace solo se convinta e concreta. A tal fine le Associazioni nei produttori possono a suo parere compiere opera determinante.

Ritiene inoltre di dover precisare che le Associazioni dei produttori, in questo quadro, e con questi obiettivi, hanno compiti assolutamente diversi da ogni attuale organismo agricolo e si presentano come organismi nuovi ed insostituibili.

Dopo aver illustrato gli emendamenti presentati, conclude dichiarando che le esperienze di altri Paesi, le esigenze proprie della nostra agricoltura e la situazione attuale dell'impresa agricola sono alla base delle modifiche che sono state sottoposte all'esame della Commissione, di cui auspica la sollecita approvazione.

Il deputato Avolio, dopo aver affermato che gli emendamenti costituiscono in sostanza un testo nuovo, chiede che il Presidente esamini la possibilità di abbinare all'esame della proposta Truzzi quello della sua proposta sulla Federconsorzi (n. 853) ed, in subordinata, il suo esame immediato.

Il deputato Marras chiede a sua volta un congruo periodo di tempo per un esame approfondito del problema.

Il deputato Truzzi, dopo aver dichiarato che i nuovi emendamenti sono l'incontro della volontà dei partiti della maggioranza, afferma che è urgente discutere il provvedimento e che bisogna arrivare al fondo del problema ossia se si vuole dare o no il potere di autorganizzazione ai produttori agricoli.

Fa presente come il reddito agricolo si disperda per la mancanza di idonee organizzazioni di mercato, che sono richieste perché la nostra produzione sia competitiva specie nell'area del M.E.C., ove è necessario offrire prodotti migliori e a tipi costanti.

Conclude dichiarando che l'agricoltura futura è legata allo sviluppo della coscienza e della capacità associativa dei produttori agricoli.

Il deputato Sereni dichiara che la sua parte non ha una volontà dilatoria in rapporto al provvedimento, ma desidera valutare adeguatamente tutte le innovazioni proposte.

Il Presidente, dopo aver dichiarato che esaminerà la richiesta del deputato Avolio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 13 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 (2811) — (*Parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII, e della XIV Commissione*);

— Relatori: De Pascalis e Gioia.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione delle banane fresche (2883) — (*Parere alla VI Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (2884) — (*Parere alla VI Commissione*);

— Relatore: Silvestri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e Tesoro)

Giovedì 13 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche (2883) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (2884) — Relatore: Zugno — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Giovedì 13 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883) — (*Parere della V Commissione*);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (*Urgenza*) (1712) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BORGHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola ai maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli della scuola media unica (1926);

— Relatore: Leone Raffaele.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290) — Relatore: De Zan.

Esame delle proposte di legge:

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A (877) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*);

STORTI ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nel ruolo di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ROMANATO e PITZALIS: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);

LEONE RAFFAELE: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni (1777);

— Relatore: Racchetti.

Esame della proposta di legge:

NANNINI: Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado (2279) — Relatore: Racchetti.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

Giovedì 13 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della I e della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

XIII Commissione (Lavoro):

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a

disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (2578) — Relatore: De Marzi Fernando.

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:

sulle domande:

contro il deputato Poerio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, capoverso, del Codice penale (diffamazione continuata) (Doc. II, n. 103) — Relatore: Greppi;

contro il deputato Di Mauro Luigi, per il reato di cui all'articolo 595, prima parte e capoverso, del Codice penale (diffamazione aggravata) (Doc. II, n. 105) — Relatore: Greppi.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 24.